

## SCHEMA DI CONTRATTO

**Comune di Valenza**

**Provincia di Alessandria**

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALLIEVI CON DISABILITÀ ED ASSISTENZA MENSA. PERIODO A.S. 2020/2021 E A.S. 2021/2022 - CIG .....**

**APPALTATORE: .....**

**Codice Fiscale e P.IVA .....**

**IMPORTO: € ..... (...../.....)**

### **Repubblica Italiana**

L’anno duemilaventi, addì ..... del mese di ....., nella Residenza Comunale in Via Pellizzari, 2, in Valenza,

Avanti di me, ....., Segretario Generale del Comune di Valenza, autorizzato a rogare contratti in forma pubblica e nell’interesse dell’Ente in virtù dell’art. 97, comma 4, punto C, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché ai sensi dell’art. 70, comma 7, lett. b), del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4, del 28.01.2003, esecutiva ai sensi di legge, sono personalmente comparsi i Signori:

- ..... , nato a..... il ....., Dirigente I-II e VI Settore, che interviene in rappresentanza del COMUNE DI VALENZA, C.F./Partita IVA 00314770066, in virtù del Decreto Sindacale n. 2 del 16/02/2018 ed agisce nel presente atto ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed ai sensi dell’art. 73, comma 3, del vigente Statuto Comunale, nel prosieguo denominato “Comune”;

- .....nato a ..... il ....., residente a ....., in ....., n. ....  
che interviene in questo Atto in qualità di Legale Rappresentante  
....., con sede legale a ....., in Via ....., n. ....,  
iscritta al registro delle Imprese c/o la ..... di ....., al ..... n. ....,  
P. IVA ....., nel prosieguo denominato “Appaltatore”.

Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, rinunciano d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza di testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

#### **PREMESSO CHE**

a) con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Comune di Valenza ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato Codice) procedura di gara aperta per l'affidamento a terzi del servizio di integrazione scolastica per allievi con disabilità ed assistenza mensa, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b) con la medesima determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati, oltre alla procedura ed al criterio di affidamento, gli atti di progetto, consistenti in:

- Capitolato d'appalto e prestazionale;
- Relazione tecnica illustrativa;
- Documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.)
- Quadro economico di spesa;
- calcolo della spesa complessiva;
- Schema di contratto;

ed è stato dato mandato alla Centrale Unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargento, Castelletto Monferrato, Pecetto di Valenza e San Salvatore Monferrato, per l'avvio e lo svolgimento dell'iter di gara;

c) con determinazione dirigenziale della Centrale Unica di cui sopra n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato avviato il procedimento di gara ed approvati i documenti, redatti dalla Centrale medesima, consistenti in:

bando di gara,

disciplinare di gara,

loro allegati.

d) con determinazione dirigenziale della Centrale Unica di cui sopra n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata nominata la Commissione giudicatrice;

e) con determinazione dirigenziale della Centrale Unica n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione, formalizzata dal RUP in data \_\_\_\_\_, a favore della Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

f) con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato disposto l'affidamento dell'appalto in oggetto alla Società \_\_\_\_\_ sopra richiamata;

g) sono state effettuate verifiche sul possesso dei requisiti attestati in sede di gara dall'aggiudicatario, verifiche che hanno ottenuto esiti favorevoli, conservati agli atti di questo Ente;

h) tutti i documenti sopra indicati sono conservati agli atti del Comune di Valenza;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1- Norme regolatrici**

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, l'offerta tecnica ed il capitolato d'appalto e prestazionale.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti di seguito elencati:

a) disposizioni del Codice e, in generale, norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) Regolamenti comunali vigenti e regolanti la materia;

d) codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valenza, allegato 11 del PTPCT approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2019, così come confermato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2020;

e) altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto.

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente.

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dal Comune di Valenza prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate e valutate dal Comune di Valenza, ivi incluse le offerte tecnica ed economica prodotte dall'Appaltatore medesimo.

### **Articolo 2 – Oggetto del contratto**

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento a terzi del servizio per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità e assistenza mensa. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni si rinvia, integralmente, alle previsioni di cui al Capitolato d'appalto e prestazionale facente parte integrante del presente contratto.

2. Le prestazioni contenute nel Capitolato d'appalto e prestazionale si intendono integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, quivi non materialmente allegata, ma da intendersi come integralmente richiamata.

### **Articolo 3 – Durata del Contratto**

1. La durata del Contratto è inizialmente fissata in anni scolastici 2, decorrenti dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 e con scadenza alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022.

2. Il Comune di Valenza, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto medesimo per ulteriori due anni, alle condizioni individuate nel Capitolato d'appalto e prestazionale.

3. Il Comune di Valenza, inoltre, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la

durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

#### **Articolo 4 – Importo contrattuale**

1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, calcolato sulla base del prezzo orario per le attività socio – educativo- assistenziali, per la durata di anni scolastici due, corrisponde a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), IVA esclusa.

2. I prezzi restano fissi ed invariati per l'intera durata del servizio.

#### **Articolo 5 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio**

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato d'appalto e prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse di personale aventi le caratteristiche professionali descritte nel Capitolato d'appalto e prestazionale o comunque indicate nell'offerta tecnica.

2. L'Appaltatore riconosce all'Ente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'Ente di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso.

3. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale che

svolgerà le suddette prestazioni al fine della tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra l'Ente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

#### **Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti (*N.D.R. se Cooperativa "nei confronti dei propri Soci"*) occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali,

derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, verrà disposto dal Comune di Valenza direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il Comune invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Valenza paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

5. Il personale impiegato nel servizio dovrà possedere i requisiti sanitari ed amministrativi previsti dall'attuale legislazione e dovrà assoggettarsi alle precauzioni e misure di profilassi da essa stabilita.

E' a carico dell'Appaltatore la fornitura di tutti quei presidi atti al regolare svolgimento delle prestazioni educativo-assistenziali (a titolo esplicativo, ma non esaustivo: per gli interventi igienici è da prevedere l'utilizzo di



guanti sterili), nonché di mezzi di tutela della salute e l'adozione di misure necessarie all'incolumità del personale rispondente alle vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 7 - Obblighi di riservatezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Comune di Valenza.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune medesimo.

6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione

dell'Appaltatore stesso a gare ed appalti, previa comunicazione dell'Autorità.

7. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

### **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso.

2. L'Ente tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet istituzionale dell'Ente stesso.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori

derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

5. L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice *privacy* – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”);

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.lgs. 196/03 e del regolamento UE 2016/679 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

#### **Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva**

1. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino all'Ente committente, agli utenti o a terzi, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "culpa in vigilando" degli educatori nel rapporto con gli studenti loro affidati, secondo gli orari prestabiliti.

3. L'Appaltatore è, inoltre, chiamato a rispondere direttamente al Comune di eventuali danni a cose di proprietà comunale (struttura, arredi, attrezzature, ecc.)

4. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico dell'Appaltatore che ne è il solo responsabile.

5. L'Appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, per tutta la sua durata, sino alla sua naturale scadenza, ha stipulato con primario assicuratore, adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti i servizi appaltati, rilasciata da ... - Agenzia di... - polizza n. ..., come segue:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari, e altri collaboratori o prestatori di lavoro dipendenti e non, di cui l'Appaltatore si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà inoltre prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione del cosiddetto "danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella

disciplina INAIL, le malattie professionali e la “clausola di Buona Fede INAIL”.

c) Massimali:

Euro 1.500.000,00 per sinistro;

Euro 1.500.000,00 per persona;

Euro 1.500.000,00 per danni a cose;

Euro 30.000,00 per danni da trattamento dei dati personali;

6. In caso di “proroga tecnica” del contratto, la polizza dovrà garantire la copertura assicurativa per tutto il tempo della proroga medesima. Pertanto nel caso in cui all’atto dell’avvio della “proroga tecnica”, la polizza sia venuta meno, l’Appaltatore è tenuto a reintegrare la stessa.

7. I massimali in polizza dovranno essere aggiornati a carico dell’Appaltatore qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurativi.

8. Tutti gli obblighi assicurativi con i relativi oneri, sono a carico dell’Appaltatore, che ne sarà il solo responsabile.

9. La mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

10. In ogni caso, l’Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

11. Tutti gli obblighi dell’Appaltatore, non cesseranno con il termine dell’appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa.

#### **Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, la suddetta impresa, ha provveduto a comunicare al Comune di Valenza gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche come da nota nostro prot. .... agli atti di questo Ente. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 L. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato: ..... Soggetti autorizzati ad intervenire su di esso è/sono il/i Sig./Sigg.ri : ..... - nato a ..... il ... - c.f. ....

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

4. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. L'Appaltatore ed il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Alessandria.

6. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

### **Art. 11 - Cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € ..... (...), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore del Comune di Valenza, mediante polizza n. ... rilasciata da .... – Agenzia di .....
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte di questo Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune di Valenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.
5. L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.

### **Art. 12 - Recesso**



1. L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

3. In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP migliorative rispetto alle condizioni del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

#### **Art. 13 - Recesso per giusta causa**

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

2. E' inoltre fatto salvo il diritto di recesso dell'Ente nell'eventualità che, a seguito di processi di riorganizzazione strutturale che comportino la disponibilità di personale idoneo alla gestione del servizio, l'Ente ritenga più conveniente la gestione in proprio, totale o parziale, dello stesso; in tal caso, la volontà di recesso viene comunicata all'Appaltatore con almeno tre mesi di anticipo.

3. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

#### **Art. 14 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito**

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

3. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co. 13 del Codice.

4. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

5. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. .... al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 15 - Risoluzione per inadempimento**

1. Il Comune di Valenza si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore individuate all'art. 27 del Capitolato d'appalto e prestazionale. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

3. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

4. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

#### **Art. 16 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali**

1. L'Ente procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

2. In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

3. L'Ente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, co.1, del Codice.

4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Art. 17 - Penali**

1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art. 27 del Capitolato d'appalto e prestazionale.

2. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora il Comune di Valenza ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

4. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

#### **Art. 18 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare**

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.
2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

#### **Art. 19 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

1. L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
3. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente.

#### **Art. 20 – Referenti designati dalle parti**

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 7.2 del Capitolato d'appalto e prestazionale, ha provveduto alla nomina di un Coordinatore, individuato nel Sig. ...., nato a ..... il ....., soggetto munito di requisiti di professionalità ed esperienza, come risulta dal relativo curriculum agli atti del fascicolo del contratto. I compiti del Coordinatore sono individuati nel predetto art. 7.2 del Capitolato d'appalto e prestazionale, capitolato del quale il Coordinatore ha attestato di avere piena conoscenza, così come delle norme che, in senso più generale, disciplinano il Contratto.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Committente ha reso noto all'Appaltatore il nominativo del proprio referente tecnico per la gestione dei rapporti con lo stesso, individuato in ....., dipendente di questo Ente.

2. Salvo diverse disposizioni, il Rup, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Referente tecnico.

3. Detto soggetto ha il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel

Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Ente, nonché di procedere a verifiche in corso di esecuzione, prima del pagamento di ogni fattura.

#### **Art. 21 - Fatturazione e pagamenti**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4 del presente contratto, l'Appaltatore potrà emettere fattura, secondo le modalità contenute nell'art. 18 del Capitolato d'appalto e prestazionale.

2. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, a seguito verifica di conformità in corso di esecuzione e conseguente previo rilascio del certificato di pagamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

4. L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare



complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui dovesse risultare un inadempimento a carico del beneficiario, l'Ente non procederà al relativo pagamento e provvederà a segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

5. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Ente, non produrrà alcun interesse.

6. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è **BT563D**.

#### **Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, come meglio descritti all'interno del Capitolato d'appalto e prestazionale.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non

potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente.

3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune di Valenza, nonché a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. Il Comune di Valenza disporrà, in qualsiasi momento, le verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Valenza ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune di Valenza.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune di Valenza avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 16.

### **Art.23 – Codice di Comportamento**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Valenza, allegato 11 al PTPCT 2020/2022 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2019 e confermato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2020, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

### **Art.24 - Sciopero**

1. In caso di sciopero del personale dell'Appaltatore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune di Valenza ed ogni Istituto Scolastico dovranno essere avvisati con un anticipo di almeno 5 giorni.

2. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. L'Appaltatore è tenuto comunque a garantire l'assistenza necessaria sino al superamento dell'evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

3. Fuori dai casi di forza maggiore, nel caso di sospensione, anche parziale dei servizi, il Comune di Valenza avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all'Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità.

4. La quota di compenso dovuta per i servizi non effettuati da parte dell'Appaltatore verrà detratta dal computo mensile.

#### **Art. 26 – Foro competente**

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Alessandria.

#### **Art. 27 – Rinvio**

Per tutto quanto non individuato nel presente contratto, si rimanda al capitolato d'appalto e prestazionale, nonché alla vigente normativa.

#### **Art. 28 – Stipula del Contratto – Spese contrattuali**

Il presente atto, soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, è stipulato a misura, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante di questa Stazione appaltante.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, restano a carico dell'Appaltatore. Si dà atto che la ditta ha regolarmente provveduto al versamento delle relative somme come da ricevuta di bonifico bancario in data ..... agli atti del fascicolo del contratto.

Il presente contratto è soggetto a registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa, ai sensi dell'art.40 D.P.R. 131/86. Agli effetti fiscali il valore del presente atto è determinato in netti euro € ... (Euro .../...), oltre IVA di legge.

#### **Art. 29 – Privacy**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati contenuti nel presente atto saranno trattati dal Comune di Valenza esclusivamente ai fini dell'esecuzione contrattuale e dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banca dati, archivi informatici, e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Avv. Massimo Ramello ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:  
PEC: [dpo@pec.gdpr.nelcomune.it](mailto:dpo@pec.gdpr.nelcomune.it), mail, [comune.valenza@gdpr.nelcomune.it](mailto:comune.valenza@gdpr.nelcomune.it)  
tel. 0131-1826681 cell. 3280883104.

L'appaltatore ha diritto di revocare il consenso, con decorrenza sin dalla sottoscrizione del presente contratto, nell'ipotesi di utilizzo dei dati personali per finalità diverse da quelle disciplinate nel presente contratto.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Valenza implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

I dati saranno trattati sia mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea che elettronica e saranno archiviati anche mediante procedure informatizzate, che ne garantiranno la riservatezza. Il trattamento sarà

effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e saranno utilizzati standard di sicurezza elevati; saranno usate tecnologia ed applicativi correnti e i dati non saranno oggetto di profilazione.

Informa l'interessato che ha diritto in ogni momento di accedere ai propri dati personali per esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi compresa la cancellazione (diritto all'oblio), e che può revocare il consenso qualora ritenga che non sussistano più le condizioni che rendono necessario l'utilizzo dei dati.

Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel presente contratto per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196, del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti.

#### **Art. 30 – Adempimenti ex art. 2 D.P.R. 62/2013**

Agli effetti del rispetto dei protocolli interni (Direttiva Segr. Gen. n. 1/2015 come modificata ed integrata con direttive Segr. Gen. n. 1/2016 e n. 3/2016) in materia di controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti del Comune, si dà atto che il Dirigente stipulante:

- a) dichiara l'assenza di conflitti di interesse ex artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013;
- b) dichiara che il presente atto non soggiace ad obbligo di pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Come richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo Atto del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione dei richiamati allegati, per

espressa dispensa avutane dalle stesse, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione di tutte le prescrizioni, con me Segretario, lo sottoscrivono come di seguito specificato.

**Per il Comune di Valenza:** Il Dirigente ..... mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), la cui validità alla data odierna è stata da me verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

**Per l'appaltatore** ..... mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) la cui validità alla data odierna è stata da me verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Io Segretario Generale del Comune di Valenza, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto che consta di n. .... pagine a video, più n. .... righe di pagina ....., redatto, con strumenti elettronici, da persona di mia fiducia, in presenza delle parti, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

**Per il Comune di Valenza – Il Dirigente** .....

**Per l'Appaltatore** ..... **Sig.** .....

**Il Segretario Generale** ..... **Ufficiale Rogante**